

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale

n. 285 del 7-12-2006

Ministero della Salute

ORDINANZA 14 novembre 2006

Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

- Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;
- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
- Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2006;
- Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente;
- Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, è probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanità e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti;
- Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanità abbia raccomandato di proseguire l'attività di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini;
- Considerato che la ben nota trasmissibilità del virus, la sua forte patogenicità e notevole emivita, la stagionalità degli agenti vettori come mosche cavalline e

zecche, nonchè la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base campionaria ai sensi della legislazione vigente;

- Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che svolgono attività agostinico-sportive sono soggetti a frequenti spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
- Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale, finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico generale

Ordina:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva degli equidi su:
 - a) tutti gli equidi di età superiore ai tre mesi presenti nelle aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione;
 - b) tutti gli equidi di età superiore a 3 mesi, movimentati da e verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 5 maggio 2006, nonché verso aste, fiere, manifestazioni sportive e concentramenti in forma temporanea.
2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1 hanno validità di mesi dodici.
3. Gli esiti, nonché la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all'allegato A.
4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attività sportiva o agonistica, nonché su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.
5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo.
6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformità a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art. 2.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 3.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positività il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le modalità indicate dal Centro di referenza.

Art. 4.

1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonché presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 5.

1. In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di riferimento, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di riferimento non confermi la positività.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di positività di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e la Federazione Italiana Sport Equestri circa le positività riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di riferimento trasmette con cadenza mensile al Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.

Art. 6.

1. Al fine di attuare più efficacemente il sistema di sorveglianza epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia, effettua il campionamento secondo le modalità previste all'art. 3, e contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della AUSL.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validità dodici mesi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221

Data 22/12/2006

Protocollo 17358/27.003

Ai Responsabili di Area A dei Servizi Veterinari delle ASL

Ai Referenti per il settore degli equini

Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria

Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino

Al Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico del Piemonte

Ai veterinari liberi professionisti autorizzati all'effettuazione della profilassi dell'anemia infettiva equina

AI SIVELP

LORO SEDI

**Oggetto: profilassi dell'anemia infettiva degli equini.
Trasmissione dell'O.M. 14/11/06: "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi".
Indicazioni operative.**

Si trasmette l'O.M. 14/11/06 "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/06 (Supplemento Ordinario n. 230). Il provvedimento, che dispone misure di profilassi dell'anemia infettiva degli equini, entrerà in vigore il 22/12/06.

Al fine di dare omogenea applicazione regionale al provvedimento, si forniscono le indicazioni operative di seguito riportate.

La presente Ordinanza, in vigore per 12 mesi e con la finalità di ottenere mediante un monitoraggio esteso un quadro epidemiologico generale, non sostituisce le disposizioni regionali, che si configurano come piano pluriennale, ma le integra e modifica dove necessario.

La programmazione dei controlli diagnostici prevista secondo la D.G.R. n. 33-729 del 29/8/05 e il D.P.G.R. n. 3716 del 6/9/95 dovrà essere revisionata in ottemperanza alla presente O.M.

L'O.M. prevede che tutti gli equini del **circuito ippico – sportivo** vengano sottoposti ad accertamento diagnostico entro il 22/4/06 (art. 1, comma 5). Da quella data (art. 1, comma 4) l'esito favorevole del test sierologico è requisito obbligatorio per l'accesso agli ippodromi, alle aste ed alle manifestazioni ippico - sportive. Sono ritenuti validi gli accertamenti già effettuati a partire dal 31/8/06 ed il test ha validità di 1 anno.

L'O.M. prevede inoltre che, entro il 22/12/07, tutti gli equini, compresi quelli non afferenti al circuito ippico – sportivo (per cui è previsto il controllo entro il 22/4/07), con l'eccezione dei soggetti destinati all'ingrasso per essere macellati, vengano sottoposti ad esame sierologico e che l'esito favorevole del test sia requisito obbligatorio per l'accesso alle aziende così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera B) del D.M. 5/5/06, compresi i concentramenti di equini anche temporanei (aste, fiere, ecc.).

La periodicità biennale consentita dalla D.G.R. n. 33-729/05 può essere mantenuta, in applicazione dell'art. 2 dell'O.M. 14/11/06, per i controlli sugli equini che **non** siano destinati a:

- ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi;
- aziende di altre Regioni.

Di fatto, considerata la complessità di una programmazione così frazionata negli impianti, è preferibile sottoporre a controllo tutti gli equini, anticipando le scadenze entro il 22/12/07. Successivamente, in

base al destino che il Ministero vorrà riservare all'O.M., la programmazione potrà essere rivista.

L'età diagnostica per l'effettuazione dell'esame sierologico passa dai 6 mesi previsti dal D.P.G.R. n. 3716/95 ai 3 mesi dell'O.M. 14/11/06.

I prelievi sono effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL o, in alternativa, dai veterinari liberi professionisti inseriti nell'elenco regionale ed autorizzati allo scopo.

I veterinari liberi professionisti operano su richiesta del proprietario a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'ASL competente per territorio. Le modalità autorizzative dei liberi professionisti non risultano variate rispetto a quanto già previsto in passato. Sono altresì confermate le modalità operative per l'esecuzione dei prelievi da parte dei liberi professionisti autorizzati, come di seguito indicato:

- la comunicazione al Servizio Veterinario di cui sopra dovrà essere effettuata utilizzando l'allegato modello, da inoltrare al Servizio Veterinario. Tuttavia, come già in uso in diverse ASL, il medico veterinario libero professionista potrà dare preavviso telefonico in occasione del prelievo, a cui farà seguito la consegna del modulo (anche per via postale o fax), senza la necessità di ulteriore autorizzazione;
- può altresì essere consentita una comunicazione unica per azienda zootecnica qualora tutti i proprietari degli equini presenti intendano avvalersi della prestazione libero-professionale. Inoltre l'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fino a diversa comunicazione scritta.

I campioni sono accompagnati dalla scheda di prelievo, in duplice copia, allegata alla presente, che sostituisce quella precedentemente adottata. La scheda deve essere compilata in ogni sua voce, per consentire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente la trasmissione dei dati prevista dall'art. 3, comma 5 della citata O.M.

Gli esiti degli esami sono riportati sul documento di identificazione a cura del Servizio Veterinario della ASL competente. Qualora vengano soggetti a controllo capi non registrati (soggetti da ingrasso o provenienti dal territorio extraregionale e non registrati) gli esiti vengono riportati, a cura del Servizio Veterinario competente, sul mod. A allegato all'O.M. 14/11/06.

I costi del campionamento, se effettuato dai Servizi Veterinari delle ASL è a carico del proprietario / detentore degli equini, applicando come di consueto il tariffario regionale. Per quanto riguarda le spese per gli esami diagnostici si rimanda alla regolamentazione che l'Istituto Zooprofilattico emanerà per il tariffario di prossima applicazione.

Sarà cura dei Servizi Veterinari informare i detentori di equini relativamente agli obblighi di legge in vigore dal 22/4/06, data a partire dalla quale le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'O.M. 14/12/06.

Sono confermate le misure già in vigore ai sensi del D.M. 4/12/76 e del D.P.R. 11/2/94, n. 243, in caso di rilievo di positività.

A disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Giuliana MODA

PV/gde

Al Responsabile di Area A
del Servizio Veterinario della ASL n° _____

**Oggetto: profilassi dell'anemia infettiva degli equini.
Prelievi a cura di medico veterinario libero professionista.**

Si comunica che il sottoscritto _____
proprietario / responsabile di n. _____ equini presso la scuderia _____
_____ codice _____
sede _____
intende incaricare il dott. _____
in possesso di specifica autorizzazione regionale, ad effettuare i prelievi previsti
dall'art. 2, comma c, del DPGR 3716/95 e dall'O.M. 14/11/06, per la diagnosi
dell'anemia infettiva degli equini.

In fede

Proprietario / Responsabile _____